



SERGIO GEROTTO*

SVIZZERA: DEMOCRAZIA DIRETTA, NEUTRALITÀ E PLURILINGUISMO**

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Partiti, elezioni, votazioni.** – 1.1. I diritti popolari come sottoinsieme dei diritti politici. – 1.1. Come funziona l’iniziativa popolare. – 1.3. Qualche votazione recente ... e qualche votazione imminente. – **2. Parlamento.** – 2.1. Qualche parola su caratteristiche e funzionamento del Parlamento svizzero – 2.2. Alcune deliberazioni recenti dell’Assemblea federale in tema di difesa ed armamenti. – **3. Governo.** – **4. Corti.** – **5. Autonomie.** – 5.1. La questione delle lingue. – 5.2. La revisione totale della Costituzione di Appenzello esterno.

INTRODUZIONE

Non è così frequente che i fatti di cronaca che accadono in Svizzera destino un clamore tale da giungere in prima pagina delle testate giornalistiche straniere, addirittura come notizia di apertura. Quando accade, però, la notizia è davvero clamorosa, come è stata quella del triste risveglio nella mattina di Capodanno, quando si è avuta notizia del grave incendio nella località turistica invernale di Crans Montana. Quaranta giovani vite spezzate e decine, se non centinaia, di feriti gravi fanno notizia ovunque, figurarsi se il fatto avviene nella pacifica ed ordinata Svizzera. Sì, perché guardiamo alla Svizzera con le lenti del pregiudizio, quelle cioè per le quali vale l’equazione Svizzera = democrazia, regole, ordine. Da esterofili poi, quali siamo noi italiani, siamo abituati a guardare con invidia all’erba del vicino, che ci sembra sempre più verde della nostra. Sono tutti luoghi comuni, come lo è quello con cui si può ribattere: “non è tutt’oro quel che luccica”.

Il mondo intero si è posto la stessa domanda dopo il grave fatto di Crans Montana: “come è potuto succedere proprio in Svizzera?”. Devo dire che è la stessa domanda che mi pongo da costituzionalista, anche se da una prospettiva diversa rispetto a chi, senza voler mancare di rispetto, chiede giustizia. Il mio interesse è per il modello svizzero, inteso nel suo senso più ampio, più che per il diritto vigente applicabile al caso concreto. Quanto a quest’ultimo, sappiamo per certo che spetterà alla magistratura accertare i fatti e le eventuali responsabilità che da azioni, e soprattutto omissioni, dovessero derivare. Qui non vedo crisi, o anche solo incrinature del modello svizzero. Il giudiziario è, dei tre poteri, quello

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Università di Padova.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

che più soffre laddove non viene rispettata una netta separazione con gli altri due, ed in particolare con quello esecutivo. Sul punto, il Presidente della Confederazione Guy Parmelin non poteva rispondere diversamente da come ha fatto alle pressioni del Governo italiano dopo la scarcerazione su cauzione del principale indagato per l'incendio di Crans Montana. "Possiamo comprendere l'indignazione" ha sostenuto Guy Parmelin in un video pubblicato dal Blick, "ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti. Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. La giustizia deve svolgere le sue indagini in modo trasparente e pagare eventuali errori. La stessa cosa vale sul piano politico".

Il modello svizzero di organizzazione del sistema giudiziario è federale. Non dobbiamo quindi escludere che il Presidente Parmelin, parlando di "procedure diverse", intenda anche la profonda differenza tra Italia e Svizzera nella ripartizione territoriale del potere giudiziario. "I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione", recita l'art. 3 della Costituzione federale, e tale sovranità (noi diremmo autonomia) è limitata solo nella misura in cui sono previste delle autorità giudiziarie federali¹ che si affiancano a quelle cantonali dando vita ad un sistema a due canali non così diverso da quello di altri ordinamenti federali.

Se il sistema giudiziario non è messo in discussione, neppure dalla prospettiva della sua natura federale, lo stesso non si può dire del federalismo inteso dalla prospettiva della ripartizione delle competenze normative su concrete materie, fra le quali, nello specifico, la sicurezza nei luoghi pubblici per rischi derivanti dagli incendi o incidenti di altra natura. Si tratta della *vexata quaestio* di chi fa cosa e come lo fa. Conviene che ad occuparsi di una certa materia sia lo Stato centrale o gli enti periferici, Cantoni o finanche i comuni? A quale livello affidare la competenza su tale o tal altra materia perché i problemi possano essere affrontati nel modo più efficiente possibile?

Non è la prima volta che il federalismo svizzero viene messo in discussione, e non sarà l'ultima. È successo in occasione della pandemia, e probabilmente lo sarà ancora in qualche futura occasione. Dare una risposta, rispetto al caso di specie, comporta una analisi approfondita che sfugge allo spirito di queste cronache costituzionali. Lo studioso può certamente, anzi deve, interrogarsi sulle modalità con cui il modello svizzero ha fatto fronte al tema della sicurezza, e finanche chiedersi se le soluzioni adottate siano o meno le più efficienti rispetto al problema che intendevano risolvere. Nel farlo abbiamo lo strumento della comparazione, che non implica dare giudizi di valore. Accertare se il modello scelto per la produzione della normativa antincendio sia più o meno adatto allo scopo che si

¹ Costituzione federale della Confederazione svizzera, Capitolo 4 (*Tribunale federale e altre autorità giudiziarie*) del Titolo quinto (*Autorità federali*). In tale capitolo è contenuto anche l'art. Art. 191b, intitolato *Autorità giudiziarie dei Cantoni*, il quale che attribuisce il potere giudiziario ai Cantoni nei seguenti termini «I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali/Possanno istituire autorità giudiziarie intercantonali».

prefigge di quanto non sia una regolamentazione emanata da una autorità pubblica, non è di per sé un giudizio di valore². È quello che deve fare il giurista, nulla di più.

C'è infine una domanda a cui si può dare una risposta, ed è la seguente: come mai in Svizzera, più che altrove, si ravvisa questa tendenza a mettere in discussione il federalismo, e finanche a parlare di crisi dello stesso in occasione di passaggi piuttosto complicati della vita del paese? Altri Paesi, parimenti federali, hanno vissuto tragedie simili, o addirittura la stessa tragedia nel caso della pandemia, senza che sia stato messo in discussione il modello federale. La risposta è semplice. In Svizzera non c'è nulla che non possa essere messo in discussione, neppure il modello federale. Certo, non l'essenza del modello, perché il federalismo è consustanziale alla Svizzera, ma il modo in cui esso è concepito ed implementato. Se la ripartizione delle competenze su una determinata materia non offre i risultati sperati, o non li offre più, se ne discute ed eventualmente si cambia. Il sistema della concordanza comporta proprio questo. Se è il caso si cerca il consenso su delle proposte di revisione e di cambiamento.

² In Svizzera, le norme antincendio non vengono emanate direttamente dal governo federale, poiché la Costituzione assegna la sovranità in materia di polizia del fuoco ai singoli Cantoni, e questi l'hanno a loro volta delegata, se così si può dire, all'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), nota anche con l'acronimo tedesco VKF, l'organo tecnico che redige le Prescrizioni di protezione antincendio. Essendo un'associazione che raggruppa tutti i cantoni, garantisce l'uniformità degli standard su tutto il territorio nazionale. Sebbene le norme siano sviluppate dall'AICAA, sono i Governi Cantionali poi ad adottarle formalmente attraverso leggi e regolamenti locali. Nel Canton Ticino, ad esempio, le norme diventano vincolanti tramite la *Legge sulla protezione antincendio (L.P.A.)*.

SEZIONI

1. PARTITI, ELEZIONI, VOTAZIONI

1.1. I diritti popolari come sottoinsieme dei diritti politici

Nella prima cronaca costituzionale sulla Svizzera apparsa su questa rivista³ ho preso a modello gli analoghi lavori dedicati ad altri Paesi. Per tale ragione ho conservato in maniera piuttosto fedele la ripartizione in sezioni e le rispettive titolazioni. Ho voluto in questo modo rispettare quella che mi è parsa una scelta editoriale ben precisa. Ho capito però che lo schema di queste cronache non vuole essere eccessivamente rigido, e mi spingerei fino ad affermare che non può esserlo. Non può perché ogni Paese osservato ha un suo proprio sistema costituzionale, ciascuno con caratteristiche peculiari che lo rendono unico.

La Svizzera non fa certo eccezione, anzi, la Svizzera può addirittura essere considerata come una vera e propria singolarità nel diritto comparato. Gran parte di ciò che rende la Svizzera così peculiare, e per ciò stesso interessante, risiede nell'ambito della democrazia diretta. Del resto, fra gli aspetti della Svizzera più noti all'estero vi è la frequenza con cui gli svizzeri sono chiamati alle urne. Ma in Svizzera non si vota solo per eleggere i rappresentanti del popolo. Si vota molto più spesso per decidere direttamente sui più svariati temi, e lo si fa a livello comunale, cantonale e federale. Dal 2000 al 2025 si sono tenute 224 votazioni federali, numero che include la chiamata al voto su revisioni costituzionali e referendum, obbligatori o facoltativi, su atti normativi federali, ma esclude le elezioni politiche. Una media di quasi otto votazioni l'anno. E sono solo i numeri delle votazioni federali. Quelle cantonali e comunali sono perfino superiori.

Tutto ciò spiega la scelta di ridefinire il titolo della sezione, che da *Partiti ed elezioni* diventa *Partiti, elezioni, votazioni*. Questo consente di cogliere meglio la dinamica del sistema svizzero, che non procede per salti quadriennali, di elezione (politica) in elezione, ma che è molto più diluita durante il corso delle intere legislature. Ciò spiega l'importanza attribuita in Svizzera ai diritti politici. Con tale definizione si intendono “quei diritti che permettono ai cittadini di entrambi i sessi di prendere una decisione definitiva su temi di carattere politico [e che] costituiscono una parte dei Diritti politici e un elemento essenziale della Democrazia diretta”⁴.

Delle numerose votazioni cui sono chiamati gli svizzeri, alcune sono veri e propri referendum su atti normativi delle autorità, altre sono consultazioni su testi o proposte di iniziativa popolare. L'iniziativa popolare ha in comune con il referendum il fatto di condurre a una consultazione dell'elettorato, ma se ne distingue per la sua natura, che è quella di attribuire a un determinato numero di elettori il diritto di sottoporre una proposta al voto del corpo elettorale. Si tratta dunque di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano, nel

³ Nomos, n. 2/2025.

⁴ A. GROSS, *Diritti popolari*, in *Dizionario storico della Svizzera (DSS)*, versione del 27.12.2014 (traduzione dal tedesco). Online: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/048664/2014-12-27/>, consultato il 22.01.2026.

quale l'iniziativa popolare consiste nel diritto di presentare disegni di legge o di revisione costituzionale alle Camere, le quali però restano sovrane nel decidere se e con quali contenuti darvi seguito.

In Svizzera l'iniziativa popolare esiste sia a livello cantonale sia a livello federale, con la differenza che nell'ordinamento federale essa può riguardare solo la revisione parziale o totale della Costituzione, mentre nei cantoni essa si estende anche alla materia legislativa.

L'istituto di democrazia diretta più noto, il referendum, in Svizzera viene declinato, sia a livello federale sia cantonale, in svariate forme (referendum obbligatorio e facoltativo, referendum ordinario e straordinario, referendum costituzionale e referendum legislativo ecc.). La principale distinzione è quella tra referendum obbligatorio e referendum facoltativo. Il referendum obbligatorio trova spazio principalmente nel procedimento di revisione costituzionale. Ogni revisione costituzionale, quali che ne siano l'iniziativa (popolare o delle istituzioni) e la forma (parziale o totale), non può entrare in vigore se non con l'approvazione di popolo e cantoni. All'interno del procedimento di revisione costituzionale trova spazio anche il referendum, anch'esso obbligatorio, del solo popolo. Nei casi in cui l'iniziativa popolare sia volta a ottenere una revisione totale, spetta al popolo decidere se le autorità devono procedere in tal senso, ipotesi che determina lo scioglimento delle Camere⁵.

Il referendum facoltativo è previsto per alcune categorie di atti espressamente indicate in Costituzione, fra cui rientrano, *ça va sans dire*, le leggi federali⁶. Rispetto a tali atti (enumerati nell'art. 141 Cost.), la richiesta del referendum ha un effetto sospensivo. Essi non possono infatti entrare in vigore in assenza del voto popolare (con l'eccezione delle leggi urgenti che richiedano una vigenza superiore ad un anno). L'esito positivo della votazione determina l'entrata in vigore dell'atto nei tempi in esso stesso stabiliti, o quando lo decida il Consiglio federale, qualora nell'atto in questione sia contenuta una delega all'esecutivo per fissare la data d'entrata in vigore.

1.2. Come funziona l'iniziativa popolare

Come ho detto poco sopra, a livello federale è prevista la sola iniziativa popolare di revisione costituzionale e non anche quella legislativa. La Costituzione federale prevede diverse modalità di revisione. In primo luogo, esiste una distinzione tra revisione totale e revisione parziale, entrambe attivabili per mezzo dell'iniziativa popolare corredata dalle firme di 100.000 elettori (artt. 138 e 139 Cost.). In secondo luogo, l'iniziativa popolare di

⁵ In alcune ipotesi il referendum di popolo e cantoni viene imposto dalla stessa Costituzione al di fuori del procedimento di revisione costituzionale. È il caso dell'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali (art. 140, c. 1, lett. b) e delle leggi federali che, prive di base costituzionale, vengano dichiarate urgenti e abbiano una durata superiore all'anno. Queste ultime devono essere sottoposte a referendum entro un anno dalla pubblicazione (art. 140, c.1 lett. c).

⁶ Alle quali si aggiungono: le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; i decreti federali, ove previsto dalla Costituzione o dalla legge; alcuni trattati internazionali, nello specifico quelli di durata indeterminata e che non possono essere denunciati, quelli che prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale e quelli che includono disposizioni importanti per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali.

revisione parziale può essere presentata in due forme diverse: come “progetto elaborato” e come “proposta generica” (art. 139 Cost.). Le ipotesi di revisione totale e di revisione parziale nella forma di “proposta generica” sono piuttosto rare, ragion per cui possiamo concentrare l’attenzione sulle iniziative popolari formulate come “progetti elaborati”. In tali casi, è un comitato promotore a depositare il testo dell’iniziativa e ad iniziare la raccolta delle firme.

Allo spirare del termine per la raccolta delle firme, spetta alla Cancelleria federale il compito di svolgere l’esame sulla regolarità delle stesse e dichiarare, eventualmente, la “riuscita formale” dell’iniziativa⁷. A seguire l’Assemblea federale svolge un controllo sui requisiti posti all’iniziativa, ossia il rispetto dell’unità di forma (non devono mescolarsi iniziativa in forma di proposta generica e di progetto elaborato) e dell’unità di materia (l’iniziativa non può incidere su ambiti materiali diversi). Il controllo è dunque politico, essendo svolto dall’organo rappresentativo. Tuttavia, non è un controllo di opportunità, in quanto esso mira ad accertare il rispetto dei requisiti costituzionali. Se sono rispettati, l’Assemblea federale sottopone senz’altro l’iniziativa al voto di popolo e Cantoni, cioè una votazione referendaria in cui viene computata la maggioranza nazionale e quella in ciascun Cantone. Per essere accettata, l’iniziativa necessita di entrambe la maggioranza: 50% più uno dei voti validamente espressi e 14 Cantoni.

Il momento in cui viene esercitato il controllo da parte dell’Assemblea federale è di estrema importanza. È qui, infatti, che avviene l’interazione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. In questa fase, Consiglio federale ed Assemblea federale possono, se lo ritengono opportuno, contrastare l’iniziativa raccomandando agli elettori di respingerla. Se è questo il caso, l’esecutivo propone all’Assemblea federale di sottoporre al voto l’iniziativa con la raccomandazione agli elettori di respingerla⁸. L’Assemblea federale, dal canto suo, sottopone l’iniziativa al voto mediante un decreto.

Non è tutto. L’Assemblea federale potrebbe anche contrapporre all’iniziativa un controprogetto. Se fosse questa la strada scelta, gli elettori sarebbero chiamati a fare una scelta tra iniziativa popolare e controprogetto. In una votazione di questo tipo l’elettore può anche approvare entrambi i testi, dando però la priorità a uno dei due per il caso in cui entrambi si trovassero a superare le maggioranze richieste. Ed ancora, l’Assemblea federale potrebbe perfino decidere di contrapporre ad una iniziativa di revisione costituzionale un controprogetto in forma di legge federale, rispondendolo, quindi, con una fonte di rango diverso. In questo caso si parla di controprogetto indiretto, che i promotori possono o meno accettare. Per complicare ulteriormente le cose, può anche verificarsi l’ipotesi in cui Assemblea federale e Consiglio federale non siano allineati circa le raccomandazioni di voto.

⁷ Tale locuzione è formalmente utilizzata per indicare che l’iniziativa popolare ha raccolto le 100.000 firme valide entro il termine stabilito ottenendo così il diritto di essere sottoposta a votazione popolare.

⁸ Qualsiasi iniziativa viene accompagnata da un messaggio del Consiglio federale, quale che sia la posizione che l’esecutivo intende prendere su di essa. Nel messaggio vengono analizzati in modo imparziale tutti i risvolti dell’iniziativa (economici, sociali, giuridici e quant’altro), nonché le conseguenze di una eventuale approvazione.

1.3. Qualche votazione recente ... e qualche votazione imminente

Il prossimo 8 marzo 2026 il popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sulla “*Legge federale sull'imposizione individuale*”. Si tratta di un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare “Per imposte eque”, avviata ufficialmente l'8 marzo 2021 in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L'obiettivo è eliminare la cosiddetta “penalizzazione del matrimonio” attraverso una tassazione indipendente per ogni individuo.

Il percorso che ha portato a questa votazione si è svolto attraverso alcune tappe significative. Nel settembre 2022, l'iniziativa è stata ufficialmente depositata, dopo aver raccolto le 100.000 firme richieste. Nel febbraio 2024, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa e il relativo controprogetto indiretto⁹. Successivamente, nel settembre 2024, il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con il sostegno di PLR, Verdi liberali e sinistra, mentre UDC e il Centro si sono opposti. Nel giugno 2025, il Consiglio degli Stati si è allineato al Nazionale, confermando l'approvazione definitiva della riforma legislativa.

Nel corso del 2025 l'Assemblea federale ha approvato sia l'iniziativa che il relativo controprogetto, risolvendo le ultime divergenze sulle disposizioni procedurali. Attualmente, nel gennaio 2026, è in corso la campagna elettorale attiva in vista della votazione dell'8 marzo 2026. In caso di approvazione della riforma da parte del popolo, l'introduzione effettiva della tassazione individuale a livello federale è prevista non prima del 2032, al fine di consentire ai Cantoni e all'amministrazione federale di adeguare i propri sistemi informatici e burocratici. Si stima che circa il 49% dei contribuenti beneficerà di una riduzione fiscale, mentre il 14% (principalmente redditi molto elevati) potrebbe subire un aumento.

Mentre non è certa la sorte che avrà l'*Iniziativa per imposte eque*, è stato accertato l'esito di due iniziative, in entrambi i casi negativo, che sono andate al voto lo scorso 30 novembre. La prima, ufficialmente denominata *Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo*, promossa dalla Gioventù Socialista Svizzera (GISO), proponeva l'introduzione di un'imposta federale del 50% sulle successioni e donazioni superiori a 50 milioni di franchi, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e raccogliere circa 6 miliardi di franchi all'anno da destinare alla protezione del clima. I promotori sostenevano che l'1% più ricco della popolazione fosse responsabile di una quota sproporzionata di emissioni di CO2 e che i grandi patrimoni ereditati dovessero contribuire alla salvaguardia del pianeta.

Il sostegno politico all'iniziativa è rimasto confinato principalmente all'area della sinistra radicale e ambientalista. Il Partito Socialista Svizzero (PS) ha appoggiato l'iniziativa, condividendo la visione di una redistribuzione della ricchezza per scopi sociali e climatici, mentre i Verdi Svizzeri hanno sostenuto il progetto, vedendovi uno strumento necessario per finanziare gli obiettivi net-zero entro il 2050. Sebbene inizialmente alcuni sondaggi

⁹ Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» e il controprogetto indiretto (*Legge federale sull'imposizione individuale*), FF 2024 589.

mostrassero un parziale favore tra i Verdi Liberali (PVL), il sostegno è svanito man mano che ci si avvicinava al voto.

L'opposizione all'iniziativa è stata vastissima e compatta, portando alla sua netta bocciatura (78,3% di voti negativi). Il Consiglio Federale e l'Assemblea federale hanno raccomandato di respingere l'iniziativa¹⁰, sottolineandone la pericolosità per l'economia svizzera. I partiti di centro e di destra si sono opposti con motivazioni diverse. L'Unione Democratica di Centro (UDC) ha invocato la protezione della proprietà privata. I Liberali Radicali (PLR) hanno paventato il rischio di fuga di capitali e danni alle imprese familiari. Il Centro ha considerato la proposta un "attacco frontale" al federalismo fiscale. Anche alcune importanti associazioni economiche, come *economiesuisse* e l'*Unione svizzera delle arti e mestieri* (USAM), hanno manifestato la loro contrarietà all'iniziativa, sostenendo che la tassa avrebbe costretto messo in seria difficoltà molte piccole aziende.

Il dibattito si è polarizzato tra chi vedeva nella tassa un atto di giustizia climatica (GISO, PS, Verdi) e chi la considerava una minaccia alla stabilità economica della Svizzera (Governo, Centro-Destra, Imprese).

La seconda iniziativa andata al voto nel novembre scorso, denominata *Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)* è stata promossa da un comitato interpartitico con l'obiettivo di riformare il sistema di milizia svizzero, ma si è scontrata con una forte opposizione istituzionale ed economica, portando al suo netto respingimento in occasione della votazione popolare del 30 novembre 2025.

L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione *Service Citoyen*¹¹, sostenuta da un comitato di cittadini e politici di diversi schieramenti. I promotori puntavano sulla coesione nazionale, sull'uguaglianza di genere (estendendo l'obbligo alle donne) e sulla necessità di affrontare nuove sfide come il cambiamento climatico e le crisi sociali. Inizialmente, l'iniziativa ha goduto di una certa simpatia nel campo verde-sinistra e tra i Verdi Liberali (PVL), mentre molte associazioni giovanili e ambientali l'hanno vista come un'opportunità per valorizzare il servizio alla comunità. Tuttavia, con l'avvicinarsi del voto, il sostegno politico si è sgretolato, e al momento della votazione solo i simpatizzanti del PVL sono rimasti maggioritariamente favorevoli.

L'opposizione all'iniziativa è stata molto forte. Consiglio federale ed Assemblea federale hanno raccomandato fermamente di respingere l'iniziativa¹². La maggioranza dei partiti di centro e di destra (UDC, PLR, Il Centro) e parte della sinistra si sono opposti, citando costi eccessivi e rischi per il mercato del lavoro.

Le argomentazioni principali degli oppositori riguardavano l'impatto economico dell'assenza dal lavoro di 70.000 persone all'anno (il doppio rispetto a oggi), che avrebbe danneggiato le imprese. Inoltre, si paventava un esborso per le indennità di perdita di

¹⁰ Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» del 13 dicembre 2024, FF 2024 3216; Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» del 20 giugno 2025, FF 2025 2026.

¹¹ <https://www.servicecitoyen.ch/it/>

¹² Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» del 16 ottobre 2024, FF 2024 274; Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» del 20 giugno 2025, FF 2025 2027.

guadagno di circa 1,6 miliardi di franchi ed il rischio di “dumping salariale”. Infine, si sosteneva che il sistema avrebbe generato molto più personale di quanto realmente necessario per la difesa e la protezione civile.

L’opposizione ha prevalso in modo schiacciante: l’iniziativa è stata respinta dall’84,15% dei votanti e da tutti i Cantoni, segnando uno dei risultati più netti nella storia recente delle votazioni federali svizzere.

2. PARLAMENTO

2.1. Qualche parola su caratteristiche e funzionamento del Parlamento svizzero

Parimenti a quanto avviene in altri risvolti del sistema svizzero, anche il Parlamento, che prende il nome di Assemblea federale, presenta delle peculiarità che non vanno trascurate se lo si vuol comprendere pienamente. Una di questa singolarità risiede nella natura stessa del Parlamento svizzero, il quale viene definito come un Parlamento di milizia. Il riferimento militare (milizia) è inteso a rimarcare la distinzione tra volontarietà e professionismo. I membri del Parlamento svizzero (consiglieri nazionali e consiglieri agli Stati) non sono infatti professionisti della politica e assolvono al proprio mandato affiancandolo alla loro professione principale, che continuano comunque a svolgere durante l’intera legislatura. Con ciò non deve stupire che in un Paese attualmente al quarto posto della classifica del FMI in base al PIL pro-capite¹³, la retribuzione e le indennità riconosciute ai parlamentari siano fra le più basse al mondo. Per comprendere la dimensione volontaristica del parlamentarismo svizzero, basta un confronto. La retribuzione annuale dei parlamentari è pari a 26.000 CHF, mentre il salario medio in Svizzera si aggira intorno agli 80.000 CHF annui¹⁴.

L’Assemblea federale svizzera opera attraverso un sistema di sessioni parlamentari strutturate. Le sessioni costituiscono i periodi designati per le deliberazioni parlamentari, durante i quali il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono congiuntamente. Il calendario parlamentare prevede quattro sessioni ordinarie annuali, ciascuna della durata di tre settimane, distribuite nel corso dell’anno: la sessione primaverile (marzo), estiva (giugno), autunnale (settembre) e invernale (novembre/dicembre).

Il sistema parlamentare svizzero prevede inoltre meccanismi di flessibilità per gestire carichi di lavoro eccezionali. Qualora le sessioni ordinarie risultino insufficienti per l’esame completo degli oggetti all’ordine del giorno, è possibile convocare una sessione supplementare, denominata “sessione speciale”. Questa può essere indetta

¹³ https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO_WORLD

¹⁴ Alla retribuzione si sommano anche una indennità pari a 33.000 CHF a copertura delle spese sostenute nell’adempimento del mandato di parlamentare ed alcune altre indennità specifiche, quali quella per il vitto e per il trasporto. Anche queste, comunque, rientrano nella sobrietà propria del parlamentarismo di milizia. Ad esempio, l’indennità di trasporto ammonta a 22,50 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che supera i 90 minuti ed è calcolata di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.

indipendentemente da ciascuna Camera. In circostanze straordinarie, l'Assemblea federale può anche riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta di un quarto dei membri di una Camera o del Consiglio federale.

Gli oggetti su cui sono chiamate a discutere e deliberare le due Camere sono vari, ed in gran parte non sono diversi da quelli che troviamo in ogni altra assemblea parlamentare (mozioni, postulati, interpellanze, interrogazioni, iniziative parlamentari, iniziative cantonali, petizioni). Quanto agli atti normativi, l'*iter legis* inizia con il dibattito sull'entrata in materia, nel quale ciascuna Camera decide se occuparsi o meno dell'oggetto sottoposto alla sua attenzione. Qualora una stessa Camera esprima per due volte contrarietà sull'entrata in materia, l'oggetto si intende stralciato dall'ordine del giorno dei lavori. Ciò non è possibile, però, per alcuni oggetti, fra cui le iniziative popolari, per i quali l'entrata in materia è obbligatoria. In caso di esito positivo sul voto di entrata in materia il procedimento prosegue con la fase propriamente deliberativa e con una fase finale in cui vengono appianate eventuali divergenze che dovessero permanere fra le due Camere. In tale ipotesi le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare dell'oggetto inviano ciascuna 13 membri alla Conferenza di conciliazione, la quale presenta alle due Camere una proposta di conciliazione. Se tale proposta è respinta da una delle due Camere, l'intero progetto viene stralciato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

2.2. Alcune deliberazioni recenti dell'Assemblea federale in tema di difesa ed armamenti

L'Assemblea federale ha recentemente approvato due riforme particolarmente rilevanti in materia di difesa, introducendo importanti modifiche alla legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare e alla legge federale sul materiale bellico¹⁵. A tal proposito, per meglio comprendere la portata di tali innovazioni è utile ricordare che la Svizzera ha tra i capisaldi della sua politica estera la neutralità. Sebbene sia solo incidentalmente richiamata in Costituzione laddove vengono definite le attribuzioni dell'Assemblea federale (art. 173 c. 1 lett. a) e del Consiglio federale (art. 185 c. 1), e non sia espressamente inclusa fra i principi fondamentali nella prima parte della Costituzione, la neutralità condiziona in modo rilevante, o meglio determinante, l'approccio della Svizzera nelle relazioni internazionali. L'adesione tardiva all'Organizzazione delle Nazioni Unite, avvenuta solo nel 2002, trova spiegazione proprio nel profondo radicamento della neutralità nella coscienza collettiva degli svizzeri.

Va comunque sottolineato che la neutralità svizzera, oltre ad essere una neutralità armata, con ciò intendendosi che essa non impedisce la difesa della propria integrità per mezzo di forze armate statali, non implica un completo disinteresse rispetto ai rapporti che vedono coinvolti altri Paesi. Non sono infatti incompatibili con la neutralità le sanzioni di carattere economico applicate sia in forma indipendente, sia come membro dell'ONU. La neutralità non ha impedito, ad esempio, che la Svizzera aderisse alle sanzioni decise dalla UE nei

¹⁵ Legge federale sul materiale bellico (LMB) del 13 dicembre 1996, RS 514.51

confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, persino quelle imposte a titolo personale a Vladimir Putin (congelamento dei beni, divieto di viaggio). Può apparire strano far coesistere la neutralità con l'applicazione di sanzioni. La neutralità imporrebbe infatti di mantenere una posizione equidistante tra due paesi in conflitto. In realtà, la neutralità è intesa in Svizzera più come uno strumento di politica estera che come un principio fine a sé stesso, e come strumento di politica estera essa è funzionale al perseguimento di due risultati: da una parte la difesa dell'indipendenza e della sicurezza della Svizzera stessa, dall'altra il mantenimento della sua credibilità internazionale. Con riguardo a questo secondo aspetto, non è un caso che la Svizzera sia sede di numerosi organismi internazionali.

Proprio in ragione di questa sua particolare natura, la neutralità svizzera è stata interpretata ed utilizzata in modo molto pragmatico nel corso della storia. Vi sono stati momenti in cui è prevalsa una visione integrale, ed integralista, della neutralità, ma vi sono stati anche momenti in cui è prevalsa una visione più aperta e modulabile, come è successo a partire dagli anni '90 del secolo scorso. Oggi, in modo molto pragmatico, la Svizzera si riserva di decidere eventuali sanzioni caso per caso bilanciando tra credibilità internazionale e gravità delle violazioni internazionali cui far fronte. Ciò non toglie che la neutralità, per come è oggi intesa, sia messa in discussione. Vi è chi, infatti propugna un ritorno alla neutralità integrale (l'UDC, ad esempio), anche se l'opinione pubblica mostra di avere una maggior apertura, finanche paventando una eventuale adesione della Svizzera alla NATO.

Il **19 dicembre** scorso, l'Assemblea federale ha licenziato il decreto di modifica della Legge militare, il quale contiene alcuni rilevanti cambiamenti¹⁶. Tali modifiche sono attualmente soggette al termine referendario, che scadrà il 17 aprile 2026.

La revisione si concentra su alcuni punti chiave. In primo luogo, essa mira a rendere il servizio militare più flessibile, introducendo misure per una migliore conciliazione tra vita militare, privata e professionale, anche attraverso la digitalizzazione dei dati militari. In secondo luogo, la legge prevede un riorientamento strategico verso la difesa nazionale, con particolare attenzione alle nuove minacce, integrando competenze nella protezione cibernetica e nello spazio cosmico.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il coinvolgimento delle donne nelle forze armate. Il Consiglio federale ha avviato una consultazione per introdurre una giornata informativa obbligatoria anche per le donne, con l'obiettivo di aumentare gli effettivi a lungo termine. Parallelamente, condizioni per l'ammissione al servizio civile sono state rese più stringenti, nel tentativo di frenare la diminuzione degli effettivi dell'esercito.

Per sostenere questi cambiamenti, l'Assemblea federale ha approvato un aumento del budget militare di circa 70 milioni di franchi rispetto alla proposta iniziale del governo per il 2026. Questo incremento si inserisce in un piano più ampio che mira a portare la spesa militare all'1% del PIL entro il 2030-2035.

¹⁶ *Messaggio concernente la modifica della legge militare, dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito e dell'organizzazione dell'esercito* del 7 marzo 2025, FF 2025 960

Queste decisioni riflettono la volontà della Svizzera di adattare le proprie forze armate alle sfide del XXI secolo, puntando su modernizzazione, flessibilità e una maggiore inclusività di genere, pur mantenendo saldo il principio della neutralità che caratterizza la politica estera elvetica.

L'Assemblea federale svizzera ha approvato anche una significativa revisione della Legge federale sul materiale bellico¹⁷, segnando un importante cambiamento nella politica di esportazione di armamenti. Il voto, avvenuto il **19 dicembre** scorso, ha suscitato un acceso dibattito incentrato sull'equilibrio tra la sopravvivenza dell'industria della difesa nazionale e il mantenimento della tradizionale neutralità svizzera.

Le motivazioni principali che hanno spinto il Consiglio federale e la maggioranza parlamentare verso quello che è a tutti gli effetti un allentamento delle restrizioni sono molteplici. In primo luogo, l'industria della difesa svizzera ha segnalato una drastica perdita di ordini e competitività, essendo fortemente dipendente dalle esportazioni per mantenere le proprie capacità tecnologiche e occupazionali. Inoltre, le rigide clausole di non riesportazione hanno portato diversi paesi partner, specialmente europei e della NATO, a evitare l'acquisto di armamenti svizzeri.

La riforma mira anche a garantire la sicurezza nazionale, considerando una base industriale tecnologica di difesa efficiente come elemento essenziale per la prontezza operativa dell'Esercito svizzero. Infine, si è cercato con tale riforma di perseguire un maggiore allineamento geopolitico, facilitando la cooperazione con 25 paesi partner che condividono regimi di controllo delle esportazioni simili a quello svizzero.

Le modifiche approvate includono una deroga alla riesportazione, che permette al Consiglio federale di rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione o autorizzare il trasferimento di armi svizzere a terzi in determinate condizioni. Inoltre, in casi eccezionali, sarà possibile fornire materiale bellico anche a paesi coinvolti in conflitti, se questi agiscono in linea con i valori svizzeri o se il materiale è destinato a partner occidentali strategici.

La revisione della legge sul materiale bellico ha suscitato un dibattito molto più acceso di quanto non avesse fatto quella sulla legge militare, toccando essa più direttamente i vincoli che derivano dalla neutralità. Un fronte contrario, composto da Verdi, PS e varie organizzazioni pacifiste, ha avviato la raccolta di firme per il referendum facoltativo, cui è soggetto l'atto parlamentare. Il termine per la raccolta delle 50.000 firme necessarie per il referendum è fissato per il 17 aprile 2026. Se le firme verranno raccolte, la decisione finale spetterà ai cittadini svizzeri tramite votazione popolare.

Questa revisione della LMB rappresenta un punto di svolta cruciale per la Svizzera, bilanciando le esigenze economiche e strategiche con i principi di neutralità e responsabilità internazionale che hanno a lungo caratterizzato la politica estera del Paese.

¹⁷ *Messaggio concernente la modifica della legge federale sul materiale bellico (Introduzione di una facoltà di deroga per il Consiglio federale)* del 12 febbraio 2025, FF 2025 650

3. GOVERNO

Scorrendo i comunicati stampa del Consiglio federale degli ultimi mesi balza all'occhio l'attivismo del Consigliere Ignazio Cassis¹⁸, alla guida del Dipartimento degli Affari esteri dal 2017. Il Consiglio federale è sempre molto attivo nell'ambito della politica estera e delle relazioni internazionali, ma pare che recentemente lo si più del solito. Segno dei tempi, si dirà, dato che viviamo in un momento di grande confusione e di una probabile ridefinizione degli assetti di ciò che viene comunemente definito "ordine internazionale". Ciò corrisponde a verità, ma l'attivismo del Governo svizzero testimonia del fatto che la Svizzera, nonostante la sua neutralità – o forse, verrebbe da dire, proprio in ragione di essa – non vuole rinunciare ad avere un ruolo nel preservare ciò che resta del vecchio ordine internazionale, o comunque ridefinirlo senza rinunciare a quei valori che hanno garantito pace e democrazia nel secondo dopoguerra, se non ovunque nel pianeta, perlomeno in gran parte del mondo occidentale.

La Svizzera ha assunto il 1° gennaio 2026 la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per la terza volta nella sua storia dopo le precedenti esperienze del 1996 e del 2014. L'elezione è avvenuta il 30 dicembre 2024 attraverso una "procedura del silenzio" da parte dei 57 Stati partecipanti. Il consigliere federale Ignazio Cassis ricopre il ruolo di presidente in carica (Chairman-in-Office) e ha inaugurato ufficialmente la presidenza il 15 gennaio 2026 davanti al Consiglio permanente a Vienna.

La presidenza svizzera si inserisce in un contesto storico particolarmente complesso e delicato. Con la guerra della Russia contro l'Ucraina, l'OSCE si trova ad affrontare la crisi più grave della sua storia. Come ha sottolineato Cassis nel suo discorso inaugurale, l'Europa si trova nuovamente in una situazione che ricorda il 1975, anno di fondazione dell'organizzazione: un continente frammentato, caratterizzato da tensioni e sfere di influenza concorrenti. Il consenso tra gli Stati membri è indebolito, la capacità di agire è limitata e la fiducia reciproca è stata profondamente compromessa.

Nonostante queste difficoltà, la Svizzera è guidata da una convinzione chiara. Come ha sostenuto Ignazio Cassis nel discorso d'avvio della presidenza svizzera a Vienna il 15 gennaio 2026, l'attuale crisi deve rafforzare l'OSCE, non marginalizzarla. Il motto della presidenza svizzera è significativo: "Quando la diplomazia sembra impossibile, diventa indispensabile". L'approccio elvetico si basa sulla necessità che l'OSCE rimanga efficace, credibile e capace di agire per poter cogliere le opportunità, in particolare quelle legate a una pace giusta e duratura in Ucraina.

¹⁸ Ignazio Cassis, di origini italiane, è l'ottavo consigliere federale nella storia proveniente dal Canton Ticino. Con la sua elezione nel 2017 la lingua italiana è tornata ad essere rappresentata in seno al Consiglio federale dopo quasi un ventennio di assenza. Il Consigliere federale italofono che lo ha preceduto è stato Flavio Cotti, in carica dal 1987 al 1999. Ignazio Cassis stesso non ha mancato di sottolineare l'importanza di questo fatto in relazione all'equilibrio di cui necessita un sistema fondato sulla concordanza. A tal proposito si veda il discorso da lui pronunciato in occasione della *Conferenza dell'italofonia - La nuova casa dell'italianità*, tenutasi a Roma il 18 novembre scorso (<https://www.news.admin.ch/it/newnsb/66xIP7WZlzH15cHJwez8F>).

La Svizzera ha definito cinque priorità tematiche per il suo mandato. La prima riguarda il rispetto e la promozione dei principi dell'Atto finale di Helsinki per una pace duratura in Europa. La seconda priorità è il rafforzamento della diplomazia multilaterale inclusiva, promuovendo un dialogo sulla sicurezza tra tutti gli Stati partecipanti. La terza si concentra sull'anticipazione delle tecnologie per un futuro sicuro e umano, collegando scienza e diplomazia in una governance tecnologica incentrata sui bisogni dell'essere umano. La quarta priorità riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, anche attraverso missioni e osservazioni elettorali. Infine, la quinta priorità è il mantenimento e il consolidamento della capacità di azione dell'OSCE, garantendo il finanziamento dei suoi strumenti. Su quest'ultima priorità la Svizzera dovrà affrontare il tema del budget, la cui approvazione è stata più volte rinviata. Per approvare un nuovo bilancio serve infatti il consenso di tutti gli Stati, che manca dal 2021.

Per concretizzare questi obiettivi, la Svizzera organizzerà quattro conferenze internazionali sul suo territorio nel corso del 2026. La prima si terrà a San Gallo il 9-10 febbraio sul tema della lotta all'antisemitismo. La seconda conferenza avrà luogo a Ginevra il 7-8 maggio e sarà dedicata all'anticipazione delle tecnologie. A Berna, il 3-4 settembre, si discuterà del processo di fondazione dell'OSCE con una conferenza intitolata "Da Ginevra a Helsinki". Infine, Zugo ospiterà il 29-30 settembre un incontro sulla de-escalation nel cyberspazio, mediazione e diplomazia preventiva. L'anno di presidenza si concluderà con la conferenza ministeriale annuale dell'OSCE, proposta per il 3-4 dicembre a Lugano, un evento politico centrale per consolidare i progressi dell'anno.

La presidenza svizzera sarà caratterizzata anche da un impegno diretto sul campo, con una serie di viaggi del presidente Cassis in diverse aree importanti per l'organizzazione, al fine di sostenere il dialogo, la stabilità e la fiducia. La Svizzera può contare sull'esperienza acquisita nelle precedenti presidenze, quando dovette affrontare sfide significative come i conflitti in Bosnia e Cecenia nel 1996 e gli sconvolgimenti politici in Ucraina dopo la rivolta di Maidan nel 2014.

4. CORTI

Nel fare cronaca costituzionale ha certamente senso dar conto delle decisioni che impattano in modo più rilevante sull'impianto costituzionale stesso. Questo implica fare delle scelte. Da una parte è legittimo guardare più a quelle decisioni che implicano l'interpretazione diretta del diritto costituzionale, come sono quelle degli organi incaricati del controllo di costituzionalità, dall'altra è necessario fare una cernita tra le tante decisioni che potrebbero destare interesse. Per la Svizzera mi pare sia utile guardare alla giurisprudenza del Tribunale federale. Come dicevo già nella precedente cronaca, il suo ruolo fa sì che le questioni di diritto più rilevanti (e qui aggiungo, di diritto costituzionale) finiscono per passare inevitabilmente dalle sue aule. A ciò si aggiunga che, sebbene al Tribunale federale sia sottratto il controllo di costituzionalità delle leggi federali, ciò che

non ha impedito lo sviluppo in via giurisprudenziale della pratica dei moniti al legislatore e del cosiddetto controllo di convenzionalità, in base al quale esso può spingersi fino a disapplicare il diritto interno che risulti in conflitto con il diritto internazionale vincolante, in particolare la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)¹⁹.

Un commento a caldo di decisioni prese negli ultimi quattro mesi non è però agevole. In alcuni casi non è disponibile nulla più del comunicato stampa del Tribunale federale, per vero già di per sé sufficiente a richiamare l'attenzione su taluni casi piuttosto che su altri. In altri, sia pur avendo a disposizione il testo della decisione, manca il tempo per farne un'analisi approfondita, che comunque, sia detto per inciso, uscirebbe dallo spirito della cronaca.

Ciò premesso, fra le decisioni prese dal Tribunale federale negli ultimi mesi, quelle che mi sento di segnalare sono le seguenti: 6B_551/2023²⁰ del 30/10/2025 in tema di misure sanzionatorie in casi di pedofilia; 2C_630/2024 del 26/11/2025 in tema di misure sanzionatorie in casi di aggressione sessuale; 6B_112/2025 del 21/8/2025, in tema di libertà di riunione e manifestazione; 6B_924/2023 del 26/8/2025 in tema di istigazione pubblica a commettere crimini.

Quanto al primo caso (6B_551/2023), il Tribunale federale svizzero ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante l'interdizione a vita di esercitare attività con minori, imposta a un giovane condannato per reati di pedopornografia. Questa decisione solleva importanti questioni sul bilanciamento tra la protezione dei minori e i diritti individuali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il caso riguardava un giovane che era stato condannato per diffusione e possesso di materiale pedopornografico ad una pena pecuniaria con la condizionale, ed all'interdizione a vita di esercitare attività professionali e non professionali organizzate che comportino contatti regolari con minori. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa

¹⁹ Sul tema si veda il recente lavoro di M. Hottelier e G. Malinverni, *Le contrôle de la conventionnalité des lois en Suisse*, in *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, 2025/1 N° 141, pp. 87-113.

²⁰ Le sentenze del Tribunale federale sono qui indicate con utilizzando il numero d'incartamento, strutturato dal 2007 in base a numero della corte, tipo di procedura e anno (es. 1C_1/2007).

La corrispondenza principale tra i prefissi e le corti è la seguente: Corti di Diritto Pubblico, 1C / 1B: I Corte di diritto pubblico (es. diritti fondamentali, espropriazioni, pianificazione del territorio), 2C: II Corte di diritto pubblico (es. imposte, dogane, diritto degli stranieri), 8C: I Corte di diritto sociale (es. assicurazione contro la disoccupazione, AI, aiuto sociale), 9C: II Corte di diritto sociale (es. assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità, assicurazione contro le malattie); Corti di Diritto Civile, 4A: I Corte di diritto civile (es. diritto delle obbligazioni, assicurazioni private, proprietà intellettuale), 5A: II Corte di diritto civile (es. diritto delle persone, della famiglia, successioni e diritti reali); Corte di Diritto Penale, 6B / 7B: Corti di diritto penale (es. sentenze penali materiali ed esecuzione delle pene). Le lettere indicano il tipo di procedura: A (civile), B (penale), C (diritto pubblico), F (revisione).

Non tutte le decisioni sono pubblicate nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF). Quelle che la Cancelleria del Tribunale federale ritiene essere di particolare rilievo sono pubblicate ed inserite in tale raccolta, la quale ha una numerazione progressiva per anno (il 2025 corrisponde al 151) ed è organizzata in volumi suddivisi in cinque parti tematiche, che riflettono le materie giuridiche trattate. Parte I: Diritto costituzionale (es. diritti fondamentali, conflitti di competenza tra Cantoni e Confederazione); Parte II: Diritto amministrativo e diritto pubblico internazionale (es. imposte, stranieri, pianificazione del territorio); Parte III: Diritto civile, diritto delle esecuzioni e del fallimento; Parte IV: Diritto penale e dell'esecuzione delle pene; Parte V: Diritto delle assicurazioni sociali (questa parte è stata integrata dopo la fusione con il Tribunale federale delle assicurazioni). DTF 147 III 49, ad esempio, è una decisione del 2021 (contando dal 1875), in materia di Diritto civile, a pagina 49 del volume. Tutte le decisioni sono reperibili nel sito del Tribunale federale (<https://www.bger.ch/>).

seconda misura, ritenendola conforme all'articolo 8 della CEDU sul diritto al rispetto della vita privata.

Il Tribunale federale ha poggiato la decisione su diversi argomenti. In primo luogo, ha sottolineato l'esistenza di una chiara base normativa volta a perseguire lo scopo legittimo di proteggere i minori. In secondo, luogo ha riconosciuto l'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in questo sensibile ambito.

Nonostante la natura permanente dell'interdizione e l'assenza di possibilità di revisione, il Tribunale ha ritenuto la misura proporzionata, soprattutto in considerazione della giovane età del condannato e la conseguente possibilità per il giovane di riorientare il proprio percorso professionale. Inoltre, la Corte ha precisato che l'interdizione non preclude l'accesso a tutte le professioni sanitarie, ma solo a quelle che comportano contatti regolari con minori.

La sentenza lascia comunque una porta aperta per il futuro. Il Tribunale federale ha infatti suggerito che circostanze quali il completamento di una adeguata terapia, l'assenza di recidiva per lungo periodo, o cambiamenti significativi nella vita personale dell'interessato potrebbero, in futuro, giustificare una riconsiderazione della proporzionalità della misura.

Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sul difficile equilibrio tra la necessità di proteggere i minori e il rispetto dei diritti individuali nel contesto delle sanzioni per reati sessuali. Solleva inoltre questioni sulla flessibilità delle misure di sicurezza a lungo termine e sulla possibilità di adattare all'evoluzione della situazione personale del condannato.

Anche in un caso più recente, deciso il 26.11.2025 (2C_630/2024), il Tribunale federale si è trovato a decidere sull'entità di una sanzione e la sua proporzione rispetto al crimine commesso. In questo caso, del quale peraltro è al momento disponibile solo il comunicato stampa, è stata inflitta ad un medico ritenuto colpevole di aggressioni sessuali ai danni di una paziente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione medica. Il Tribunale federale ha ritenuto che, pur essendo possibili misure meno incisive, nel caso specifico la revoca dell'autorizzazione era proporzionata data la gravità delle mancanze del medico, che lo rendevano non più degno di fiducia per esercitare la professione in modo indipendente.

In una terza decisione (6B_112/2025), il Tribunale federale ha respinto il ricorso di una manifestante condannata per "coazione" (art. 181 CP) e "perturbamento di pubblici servizi" (art. 239 CP)²¹ per aver partecipato, assieme ad altri, a un blocco non autorizzato del Ponte del Monte Bianco a Ginevra, provocando gravi disagi al traffico e ai trasporti pubblici per quasi tre ore.

Il Tribunale federale ha confermato che il comportamento della ricorrente integrava gli estremi delle fattispecie contestate, respingendo le censure sull'intensità della costrizione e dell'intralcio. Ha inoltre escluso un concorso apparente di norme, ritenendo che le disposizioni violate tutelano beni giuridici distinti.

²¹ "Coazione" e "perturbamento" possono suonare un po' barocchi, ma sono quelli usati nella versione in italiano del Codice penale svizzero.

Quanto al profilo degli obblighi internazionali gravanti sulla Svizzera, pur riconoscendo che vi era stata una ingerenza nella libertà di riunione pacifica, garantita dall'art. 11 della CEDU, il Tribunale federale ha giudicato che essa fosse giustificata, necessaria e proporzionata, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti (ordine pubblico, sicurezza, tutela dei diritti altrui), dell'eccessiva durata del blocco, peraltro non autorizzato, dell'assenza di una chiara connessione con l'oggetto della protesta e della possibilità per i manifestanti di utilizzare forme di protesta lecite. Il Tribunale federale ha fatto salva anche la pena pecuniaria, ritenendola lieve.

La libertà di manifestazione è stata oggetto anche di un'altra rilevante decisione del Tribunale federale (6B_924/2023)²². In essa il Tribunale federale si è trovato a dover valutare il confine tra la libertà di manifestare e la “pubblica istigazione a un crimine o alla violenza” (art. 259 cpv. 1 CP) confermando le condanne nei confronti di quattro imputati che, durante una manifestazione, avevano presentato un cartello con l'effigie del presidente turco Erdogan e una pistola puntata alla tempia, accompagnato dalla scritta “KILL ERDOGAN with his own weapons!”.

Il Tribunale federale ha ritenuto che il cartello contenesse un'inequivocabile e incisiva istigazione pubblica all'omicidio di Erdogan, respingendo le tesi difensive secondo cui si trattava di una provocazione metaforica. Ha altresì escluso l'applicabilità del cosiddetto privilegio dei media (art. 28 CP), rilevando che gli imputati si erano appropriati del messaggio del cartello, presentandosi pubblicamente come suoi autori.

Riguardo al dolo, il Tribunale federale ha confermato che gli imputati erano consapevoli del contenuto del cartello e avevano la volontà di diffonderne il messaggio, pur senza necessariamente volere l'omicidio concreto di Erdogan. Quanto al bene giuridico tutelato, esso è stato identificato nella pace pubblica, intesa come fiducia del singolo nell'ordine giuridico-penale e nel suo rispetto incondizionato.

5. AUTONOMIE

5.1. La questione delle lingue

La Svizzera è un paese multilingue. Tutti gli atti sono prodotti nelle tre lingue ufficiali – tedesco, francese e italiano –, e ciascuna versione ha pari forza giuridica. Una quarta lingua, quella romancia, ha un doppio *status*, quello di lingua nazionale, da una parte, e quello di lingua ufficiale, ma limitatamente ai rapporti tra persone di lingua romancia (art. 70 c. 1 Cost.), dall'altra. I parlanti romancio hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con l'amministrazione e di ricevere una risposta nella medesima lingua²³. Spetta ai Cantoni designare la propria lingua ufficiale (art. 70 c. 2 Cost.), ciò che ha prodotto una situazione

²² In questa decisione sono stati riuniti più casi: 6B_207/2024, 6B_217/2024, 6B_218/2024, 6B_219/2024, 6B_222/2024.

²³ Per l'uso amministrativo ufficiale, la Confederazione utilizza il Rumantsch Grischun, una variante standardizzata, sebbene esistano cinque idiomi parlati.

variegata. La maggioranza dei Cantoni è monolingue, ma ci sono anche Cantoni in cui vige il bilinguismo²⁴, e perfino un Cantone trilingue²⁵.

Il plurilinguismo è senza dubbio un pilastro del modello svizzero, che potrebbe essere riassunto nella formula “uniti nella diversità”. La Svizzera non è infatti uno Stato nazione, ma una nazione fondata sulla volontà (*Willensnation*), nella quale coesistono identità diverse. Ora, poiché il principale elemento identitario di un gruppo è la lingua, ne segue che la tutela e la valorizzazione delle lingue in Svizzera è un tema di particolare importanza, e si comprende agevolmente come la questione linguistica possa rappresentare sotto molti aspetti un vero e proprio nervo scoperto.

La questione dell’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari dei Cantoni di lingua tedesca in Svizzera è tornata al centro del dibattito politico nel **settembre** 2025, a seguito di alcune decisioni adottate dai Cantoni di Zurigo e San Gallo. Il Gran Consiglio del Cantone di Zurigo ha approvato una mozione (108 voti contro 64) per abolire l’insegnamento del francese nelle scuole elementari, prevedendo che venga introdotto solo a partire dalla scuola secondaria. Parallelamente, il legislativo del Cantone di San Gallo ha deciso di spostare l’insegnamento del francese dalle scuole elementari alle scuole medie.

Nello stesso mese il Consiglio federale svizzero ha espresso preoccupazione per le decisioni dei due Cantoni, ritenendo che esse possano mettere a rischio il principio di armonizzazione della scuola obbligatoria e di conseguenza anche la coesione nazionale. Nella sua seduta del 19 settembre 2025, il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un progetto da porre in consultazione che obblighi i Cantoni a continuare a insegnare una seconda lingua nazionale nel livello primario. In effetti, sebbene l’istruzione rientri principalmente nelle competenze cantonali, l’articolo 62 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il potere di intervenire qualora non fossero sufficienti gli sforzi di armonizzazione tra i Cantoni. Inoltre, il Concordato HarmoS, un accordo intercantonale, stabilisce che durante la scuola dell’obbligo debbano essere insegnate due lingue straniere, di cui almeno una lingua nazionale²⁶.

Le decisioni dei Cantoni di Zurigo e San Gallo hanno suscitato forti reazioni e preoccupazioni per la tenuta dell’unità nazionale. Molti critici hanno considerato la soppressione del francese nelle scuole elementari un “affronto” alla Svizzera romanda e un rischio per la coesione del Paese. Organizzazioni come la Pro Grigioni Italiano (PGI) hanno espresso il timore che queste decisioni possano avere un “effetto a catena” anche sull’insegnamento dell’italiano. I sostenitori delle mozioni nei due Cantoni, spesso guidati dall’Unione Democratica di Centro (UDC), ritengono che il programma delle scuole

²⁴ Berna, Friburgo e Vallese, dove le lingue ufficiali sono il tedesco ed il francese.

²⁵ Nel Canton Grigioni le lingue ufficiali sono tedesco, italiano e romancio.

²⁶ Il Concordato HarmoS è un accordo intercantonale svizzero volto all’armonizzazione della scuola obbligatoria. Entrato in vigore il 1° agosto 2009, definisce standard comuni per obiettivi formativi e strutture scolastiche, pur mantenendo l’autonomia locale su programmi e gestione dei docenti. Per maggiori informazioni sul concordato si rinvia al sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, <https://www.edk.ch/it/temi/scuola-obbligatoria>.

elementari sia sovraccarico e che il francese risulti troppo difficile per molti allievi se introdotto contemporaneamente all'inglese.

In ultima analisi, la questione riguarda la ripartizione di competenze tra Cantoni e Confederazione in merito alla regolamentazione dell'insegnamento delle lingue straniere, in particolare delle lingue nazionali, nelle scuole. Da un lato, l'istruzione scolastica è tradizionalmente di competenza cantonale, d'altro lato, non si può escludere a priori, come ritengono alcuni autori²⁷, che la Confederazione possa emanare prescrizioni vincolanti per i Cantoni, ad esempio fissando obiettivi generali di apprendimento linguistico per i vari cicli scolastici, in base alle sue competenze sussidiarie previste per armonizzare alcuni aspetti del sistema educativo.

5.2. La revisione totale della Costituzione di Appenzello esterno

Lo scorso **30 novembre**, ad un decennio dall'avvio della procedura di revisione totale, gli elettori di Appenzello Esterno hanno approvato la nuova Costituzione del Cantone. L'esigenza di una revisione costituzionale era emersa circa vent'anni dopo l'entrata in vigore della precedente Carta fondamentale, avvenuta nel 1995. Il processo è stato formalmente avviato intorno al 2015 con i lavori preparatori intrapresi dal governo cantonale. In seguito, il 4 marzo 2018, i cittadini sono stati chiamati alle urne per decidere se conferire un mandato per una revisione totale della Costituzione, esprimendosi favorevolmente ed avviando in questo modo un processo di riesame dell'intera struttura costituzionale del Cantone.

Dopo aver ricevuto il mandato popolare nel 2018, il Consiglio di Stato (Governo) e il Gran Consiglio (Parlamento) hanno lavorato all'elaborazione della bozza del nuovo testo costituzionale. Il Gran Consiglio ha discusso il testo in più sessioni, approvando la seconda lettura definitiva il 25 agosto 2025. Durante i dibattiti parlamentari, si è deciso di sottoporre al popolo alcuni temi controversi separatamente o come varianti, in particolare l'estensione del diritto di voto ai sedicenni e agli stranieri residenti.

La nuova Costituzione è stata approvata con il 77,8% dei voti favorevoli (13.908 voti a favore). Gli elettori hanno tuttavia respinto l'estensione del diritto di voto agli stranieri a livello cantonale. La variante che escludeva tale diritto ha vinto col 77,82% dei voti, mentre quella che lo concedeva, senza eleggibilità, è stata respinta dal 72,78% dei votanti.

Secondo il diritto svizzero, ogni costituzione cantonale deve ricevere la garanzia dell'Assemblea federale (il Parlamento nazionale) per assicurare che non contrasti con il diritto superiore. Questo passaggio è previsto nel corso del 2026. Salvo imprevisti, la nuova Carta diventerà ufficialmente il testo fondamentale del Cantone il 1° gennaio 2027²⁸.

Questa revisione costituzionale chiude un lungo ciclo di modernizzazione istituzionale iniziato con l'abolizione della *Landsgemeinde* (l'assemblea popolare in piazza) nel 1997.

²⁷ Per una ricostruzione del dibattito dottrinale, P. BOSSY DELGADO, *Frühfranzösisch: Vieux péché fait nouvelle honte - Erinnerungen an einen wieder aufgeflamten alten Diskurs*, in *Newsletter IFF* 3/2025.

²⁸ Maggiori dettagli sul processo di revisione si possono trovare sul sito ufficiale del Cantone Appenzello Esterno: <https://ar.ch/regierungsrat/totalrevision-kantonsverfassung/>